



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
**CAPITANERIA DI PORTO
ORTONA**

ORDINANZA N°95/2011

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ortona,

- VISTO** l'art. 14 del Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 53, dal titolo "Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri".
- VISTA:** la propria ordinanza n° 76/2006 in data 05 ottobre 2006 recante il "Regolamento unico per il servizio di rimorchio delle navi nelle rade e nei Porti di Pescara, Ortona e Vasto";
- VISTO:** l'art. 14 del "Regolamento unico per il servizio di rimorchio delle navi nelle rade e nei Porti di Pescara, Ortona e Vasto" reso esecutivo mediante il provvedimento sopraccitato;
- VISTI:** gli articoli n. 17, 18, 36, 66, 81, 101 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTE:** le note del 10 ottobre 2011 e del 28 novembre 2011 a firma del Pratico Locale del Porto di Ortona, C.L.C. Rocco Boromeo;
- SENTITE:** le agenzie marittime raccomandatarie, operanti nel porto di Ortona, nonché il Pratico Locale in occasione delle riunioni operative tenute in data 20 ottobre 2011, 21 novembre 2011 e 7 dicembre 2011;
- IN CONSIDERAZIONE:** dell'incremento del traffico di unità mercantili di notevole stazza (unità panamax);
- RITENUTO:** necessario emanare disposizioni afferenti l'utilizzo del servizio di rimorchio, per determinate tipologie di nave, al fine di migliorare i livelli di sicurezza in occasione delle manovre di ingresso/uscita dal Porto di Ortona nonché attenuare lo stress meccanico delle banchine portuali;

ORDINA

Articolo 1

Obbligo del servizio di rimorchio per determinate tipologie di unità

Con decorrenza immediata, il servizio di rimorchio è reso obbligatorio per tutte le navi aventi le seguenti caratteristiche:

1. Stazza Lorda (Gross Tonnage) pari a 5.000 G.T. ed oltre dotate di apparato propulsivo monoelica sprovviste di elica di manovra (Bow Thruster) ovvero dotate di elica di manovra (Bow Thruster) fuori servizio;

il servizio di rimorchio obbligatorio è altresì previsto per tutte le navi aventi:

2. Stazza Lorda (Gross Tonnage) pari a 7.500 G.T. ed oltre, indipendentemente dal tipo di propulsione.

Articolo 2

Deroghe

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, gli armatori delle navi regolarmente impiegate in servizio di linea, così come definito in aderenza all'art. 1 lettera f del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, potranno depositare istanza di deroga alla Capitaneria di Porto di Ortona.

La deroga potrà essere concessa, con nulla-osta dell'Autorità Marittima, solo a seguito dell'effettuazione di almeno una manovra in ingresso in porto ed una manovra in uscita dal porto eseguita alla presenza del Pratico Locale del Porto di Ortona e a seguito delle valutazioni tecniche del Pratico medesimo che redigerà apposita specifica dichiarazione.

Articolo 3

Obblighi di notifica di avarie

Il Comandante di unità navale, di cui all'art. 1 punto 1, ha l'obbligo di notificare all'Autorità Marittima, via fax e/o e-mail, per il tramite dell'agenzia marittima raccomandataria, eventuali avarie all'elica di manovra.

Il Pratico Locale del Porto di Ortona, nel caso in cui fosse impegnato nel servizio di pilotaggio su qualsiasi unità ed indipendentemente dalla stazza, è obbligato a notificare all'Autorità Marittima, via fax e/o e-mail, qualora venga a conoscenza di anomalie che possano costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino al fine dell'applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 53/2011 citato in premessa.

Articolo 4

Navi escluse dall'obbligo di cui all'art. 1

Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento non si applicano alle navi militari in entrata/uscita dal Porto di Ortona.

Per tali tipologie di navi, il servizio di rimorchio rimane comunque facoltativo e rientra nella sfera discrezionale del comando di bordo dell'unità militare.

Articolo 5

Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, nelle sanzioni previste dagli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione,

Articolo 6

Disposizioni finali

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza.

Ortona, 20 dicembre 2011

**f.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Giovanni GRECO**